



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice di pace di Napoli, ottava sezione civile, in persona del giudice, Dott.ssa [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 4681 / 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: restituzione somme.

TRA

[REDACTED] Ga [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.

ATTORE

E

Co [REDACTED] s B [REDACTED] S.p.A. – [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED], come da procura in atti.

CONVENUTA

CONCLUSIONI – come da verbale ed atti di causa.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente sentenza è stesa con concisa esposizione dello

riservata in decisione.

Preliminarmente va precisato che non sono contestati tra le parti la sussistenza del contratto, del rapporto e della intervenuta estinzione per cui è causa, pertanto vanno intesi come riconosciuti ai sensi dell'art.115 c.p.c..

La domanda è procedibile , essendo stato esperita la mediazione obbligatoria.

Prima di passare al merito, appare opportuno richiamare l'ormai consolidato principio che ritiene integrato il requisito della forma scritta nel caso di scambio di esemplari dello stesso contratto reciprocamente e unilateralmente sottoscritti dalle parti in modo che ciascuna sia in possesso della copia recante unicamente la sottoscrizione di controparte. Invero, la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. civ. n. 4564 del 22 marzo 2012) ritiene che nei contratti nei quali è richiesta la forma scritta ad substantiam sia sufficiente la sottoscrizione del cliente, "non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti" (Cass. Sez. un. sent. N.898 del 18 gennaio 2018). Nel caso di specie l'esternazione della volontà del cliente per la cui tutela è prevista la forma scritta ad substantiam, risulta inequivocabilmente dal contratto di prestito personale che il medesimo ha sottoscritto; la volontà' dell'intermediario finanziario di avvalersi della predetta dichiarazione negoziale ben può desumersi dall'avvenuta ed incontestata erogazione del capitale in favore dell'attore, nonché dalla produzione in giudizio dell'esemplare contrattuale sottoscritto dal cliente ed allo stesso

consegnato. Ne consegue la validità della scheda negoziale prodotta dalla parte opposta.

Ciò posto, la domanda è fondata, per quanto di ragione.

Parte attrice ha dedotto che il TAEG applicato al rapporto di finanziamento, era superiore al TAEG indicato in contratto AEG. Esso sarebbe pari al 14,02% ma in realtà, come dall'elaborato peritale dell'Associazione dei consumatori ADL CONSUM a firma del CTP Rag. Antonello Caria, il TAEG realmente applicato è invece pari al 16,45%, differenza dovuta alla mancata inclusione alla voce costo della polizza assicurativa trattenuta all'erogazione, con la conseguente necessità di rideterminare il saldo del rapporto con applicazione dei tassi BOT.

Ritiene questo giudice che quanto dedotto sia fondato, in quanto il costo dell'assicurazione va, nella specie, incluso nel calcolo del TAEG condividendo l'orientamento della giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Di Napoli, Sentenza n. 5152/2022 del 24-05-2022). Ed invero, l'art. 125-bis, comma VI TUB, dispone per il settore del credito al consumo e per i contratti conclusi successivamente al 19/9/2010, che nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nel TAEG) sono da considerarsi nulle, con conseguente rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dagli artt. 117 e 125- bis del TUB . Invero il Taeg, da indicare obbligatoriamente nei contratti di credito al consumo, svolge un'importante funzione informativa finalizzata a mettere il cliente a conoscenza del costo totale

effettivo del finanziamento prima di accedervi, anche confrontandolo con quello praticato sul libero mercato del credito da altre banche, per cui l'erronea indicazione dello stesso viene sanzionata con la nullità di tutte le clausole che pongono costi a carico del finanziato, il quale è tenuto a restituire solo il capitale e gli interessi al tasso sostitutivo bot". Ebbene, il contratto oggetto della domanda rientra nella previsione di cui all'art. 125-bis, comma 6, TUB trattandosi di contratto concluso con un consumatore successivamente al 19/9/2010 e di importo inferiore ai 75.000,00 Euro. Alla luce della indicata normativa, dunque, laddove il TAEG indicato in contratto risulti scorretto, ciò determina la nullità rispetto alla singola clausola e la rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall'art. 117 e 125- bis del TUB. Nel caso in esame, **il consulente tecnico di parte ha accertato che il TAEG effettivamente applicato al contratto di finanziamento in questione, inclusi i costi di assicurazione, era pari a 16,45%, quindi, superiore a quello indicato nel contratto nella misura del 14,02% .**

In particolare, **dalla perizia di parte in atti emerge come il consulente tecnico di parte nel calcolo del TAEG effettivo** abbia contemplato anche i costi per le polizze assicurative previste nel contratto di finanziamento (sebbene qualificate come "facoltative"). A riguardo **si ritiene che tali costi vadano inclusi nel calcolo del TAEG.** A tal proposito giova rammentare l'orientamento arbitrale secondo cui "le polizze assicurative qualora assumano carattere di copertura del credito concesso dall'intermediario al cliente, devono essere aggiunte nella

determinazione dell'Indicatore Sintetico di Costo. Le conseguenze della mancata inclusione nel calcolo del TAEG delle polizze assicurative consistono nella dichiarazione della nullità rispetto alla singola clausola e nella rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall'art. 117 del TUB (...). Nel momento in cui la polizza assicurativa è contestuale alla stipula del contratto di finanziamento e la durata della stessa coincide con la durata del finanziamento, non si può non desumere che l'assicurazione assuma carattere di copertura del rischio di credito rispetto al capitale prestato." (ex multis ABF Milano - Decisione del 13 dicembre 2018, Est. Grippo). Invero, non basta l'inserimento formale, nel testo del contratto di finanziamento, della dicitura "non obbligatorietà del contratto assicurativo" o "facoltativo", per escludere i costi assicurativi dal Taeg, attesa sia la posizione di contraente debole del consumatore che sottoscrive il contratto, sia l'indiscutibile notoria natura di condizione essenziale che le banche attribuiscono alla stipula di una polizza assicurativa, pena la mancata concessione del finanziamento. Il principio, d'altra parte, è stato di recente affermato anche dalla Suprema Corte, seppure con riferimento alla nozione contigua del TEG (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 16/04/2018 n. 9298 Cass. civ., Sez. I, Ord.), ma con argomentazioni estensibili al TAEG. Al riguardo la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8806/2017, ha fatto particolare riferimento al collegamento insito delle spese di assicurazione al contratto di finanziamento, così pronunciandosi: "In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il

riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa ed erogazioni" (nello stesso senso anche Cass. n. 5160/2018, Cass. ord. n. 3025 del 01/02/2022). Dunque, in tutti i casi nei quali la polizza è stata sottoscritta contestualmente al contratto di finanziamento, al di là del mero dato formale contrattuale, deve presumersi che il suo inserimento nel contratto sia stata una delle condizioni che hanno indotto le parti a concludere l'accordo e che, pertanto, sia stata sostanzialmente obbligatoria al fine di accedere al finanziamento. Spetta, quindi, all'ente finanziante vincere la presunzione relativa, dimostrando la facoltatività della polizza, documentando ad esempio di aver proposto al cliente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle medesime condizioni di finanziamento a prescindere dalla stipula della polizza assicurativa, di aver offerto condizioni simili ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio, in assenza della polizza assicurativa (cfr. Tribunale Di Napoli, Sentenza n. 5152/2022 del 24-05-2022).

Nel caso in esame è emerso come la polizza assicurativa - per la quale era previsto il pagamento del premio pro rata incluso nell'importo della rata del finanziamento -, aveva una funzione di copertura del credito (coincidenza tra la durata del finanziamento e quella della polizza) ed era stata stipulata contestualmente al contratto di finanziamento; vi era pertanto una connessione

genetica e funzionale tra i due contratti. Ne discende come, nonostante la formale qualificazione dell'assicurazione come facoltativa, essa debba essere intesa come imposta dal creditore, poiché intesa ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito.

Pertanto, alla luce dell'accertato scostamento tra il TAEG dichiarato nel contratto di prestito personale e quello effettivamente applicato, previa rimodulazione del piano di ammortamento mediante la sostituzione del tasso contrattuale con i tassi BOT, essendo il contratto stipulato il 14/07/2018, il corrispondente tasso dei BOT pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze dipartimento del Tesoro da impiegarsi nel suddetto piano di ammortamento del prestito sarà pari allo 0,00% e pertanto il valore totale dovuto dal consumatore ricalcolato è pari a € 7.000,00. Ora avendo il sig. G■■■■, come detto, estinto anticipatamente il prestito erogato mediante il pagamento di euro 8.965,65 (nello specifico n. 23 rate pagate pari ad € 4.474,65 + € 4.448,97 quale importo richiesto per l'estinzione anticipata del finanziamento), come da perizia di parte in atti, genericamente contestata, risulta essere creditore della convenuta per l'importo di €. 1.965,65.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono determinate in base al valore effettivo della causa e all'attività effettivamente prestata, come da dispositivo, con riduzione del 30% per la poca complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate con attribuzione all'avvocato dell'attore anticipatario.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- accoglie la domanda e condanna la C [redacted] s B [redacted] S.p.A. – [redacted], in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento a favore di [redacted] Ga [redacted] o della somma di € 1.965,65, per la causale in parte motiva;

- condanna la C [redacted] s B [redacted] S.p.A. – [redacted] persona del legale rappresentante p.t., al pagamento ed al rimborso, in favore dell'attore, delle spese del presente giudizio, che liquida come da D.M. N. 55 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2014 in € 177,00 per esborsi e in € 639,10 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge con attribuzione all'avvocato dell'attore anticipatario.

Così deciso in Napoli il 04.11.2024

Il Giudice di Pace

[redacted]